

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3488

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati MICELI, CERRETI, CURTI, MAGNANI, MARABINI, CREMASCHI, RICCA, FORA, AUDISIO, RAFFAELLI**

*Annunziata il 30 gennaio 1958*

### Abolizione delle imposte dirette sui redditi delle cooperative agricole di trasformazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della esenzione dalle imposte dirette dei redditi realizzati dalle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli attende ormai da molti anni la giusta soluzione richiesta dai piccoli produttori agricoli associati in cooperativa.

È noto che l'articolo 29 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, prevedeva che le Cantine sociali, le latterie sociali e turnarie, i Consorzi di produttori e le Associazioni similari, comunque costituite, aventi per oggetto le successive manipolazioni e lavorazioni dei prodotti del suolo, conferiti da singoli partecipanti, fossero soggetti soltanto all'imposta sui redditi agrari.

È noto inoltre che a seguito della entrata in vigore del regio decreto 4 aprile 1939, n. 589, con il quale all'accertamento diretto del reddito agrario veniva sostituito l'accertamento catastale, l'Amministrazione finanziaria, sostenuta da concordi decisioni della Commissione centrale delle imposte dirette, ritenne abrogato il riconoscimento del carattere agrario dei redditi conseguiti dagli enti cooperativi con la conseguenza che il reddito realizzato dalle lavorazioni e manipolazioni successive a quelle di cui si è tenuto conto nella determinazione degli estimi catastali (ai fini del calcolo del reddito agrario), pur essendo riconosciuto di natura agraria,

doveva essere assoggettato alla imposta di ricchezza mobile categoria *B*, in quanto prodotto da soggetto diverso dai singoli proprietari associati. Con siffatta interpretazione si otteneva, fra l'altro, il sorprendente risultato che il medesimo reddito conseguente ad un medesimo tipo di lavorazione, se questa viene eseguita individualmente con i propri mezzi dal grande produttore singolo, non viene assoggettato all'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile categoria *B*, dovendosi considerare già incluso nella tassazione forfettaria catastale; se invece è realizzata collettivamente da più produttori, i quali, non disponendo di adeguati possibilità individuali, sono indotti a riunirsi in cooperative per costruire e gestire il caseificio, il frantoio, che manipoli i prodotti di tutti, sarebbe assoggettato all'imposta di ricchezza mobile categoria *B* in aggiunta all'imposizione catastale che ciascuno dei piccoli produttori sconta al pari del grande produttore.

Con la citata interpretazione quindi, gli enti cooperativi vengono posti in condizione di inferiorità di fronte ai grandi produttori che gestiscono in proprio caseifici, frantoi, i quali non pagano la imposta di ricchezza mobile.

La Corte di cassazione a Sezioni riunite, con sentenza del 14 aprile 1953, n. 901, riconobbe la identificazione, agli effetti della

tassabilità dei redditi delle cooperative di trasformazione, ai singoli produttori. Secondo la citata sentenza, sia i singoli produttori che le cooperative di trasformazione, sarebbero stati assoggettati alla imposta di ricchezza mobile categoria *B*, per le lavorazioni dei prodotti agricoli solo nel caso che dette lavorazioni non fossero state prese in considerazione nella valutazione dei redditi agrari accertati catastalmente. Con la sentenza del 7 gennaio 1957, invece, la Corte di cassazione a Sezioni riunite, modifica radicalmente il precedente indirizzo e afferma che le cooperative di trasformazione sono soggette alle imposte di ricchezza mobile categoria *B*, in quanto il reddito è prodotto da soggetto diverso dai singoli produttori agricoli.

È doveroso ricordare che lo schema di testo unico delle imposte dirette, in corso di esame presso l'apposita commissione parlamentare, all'articolo 80, lettera *a*), dichiara non soggetti all'imposta di ricchezza mobile i redditi che vengono realizzati da Società cooperative ed associazioni, comunque costituite, mediante la manipolazione o la trasformazione, nei limiti dell'esercizio dell'agricoltura, dei prodotti conferiti dai soci in misura non eccedente la produzione dei fondi propri o condotti in affitto, a mezzadria o colonia.

Inoltre, recentemente, il Parlamento ha approvato la legge 27 ottobre 1957, n. 1031, che all'articolo 7-*bis* stabilisce:

« non sono soggetti alle imposte dirette, i redditi che vengono realizzati da società cooperative costituite in cantine sociali, comunque denominate, per la lavorazione delle uve prodotte e conferite dai soci ».

Hanno indubbiamente favorito l'approvazione dell'articolo citato, oltreché ragioni di equità, anche la grave crisi che ha colpito la viticoltura italiana. Ma non ricorrono anche per tutte le altre cooperative di trasformazione le cause che hanno indotto il Parlamento ad approvare l'articolo 7 della legge 27 ottobre 1957, n. 1031 ?

Siamo certi che nessuno può negare l'esistenza di una crisi che investe l'intera agricoltura italiana, crisi che potrà essere superata solo con i più estesi e molteplici provvedimenti indispensabili a ridare la fiducia al produttore agricolo italiano.

Tali provvedimenti però devono essere adottati con carattere di urgenza anche in considerazione della ormai prossima entrata in vigore del Mercato comune europeo.

È convinzione generale che la nostra agricoltura per competere con quella più sviluppata dei paesi facenti parte del Mercato comune europeo, debba subire delle radicali trasformazioni, adottando più moderni sistemi di coltivazione, sostituendo alla coltivazione estensiva quella intensiva, organizzando meglio la distribuzione. A ciò potranno rispondere perfettamente, specie se adeguatamente aiutate ed assistite, le piccole e medie aziende riunite in cooperative.

Per i motivi esposti, per l'ormai favorevole indirizzo già espresso dal Parlamento, per porre sullo stesso piano delle cantine sociali tutte indistintamente le altre cooperative di trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, è necessario approvare con urgenza l'articolo unico del progetto di legge proposto.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1957-1958, non sono soggetti alle imposte dirette i redditi che vengono realizzati da società cooperative, aventi i requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, mediante la manipolazione, la trasformazione, la conservazione, la vendita collettiva, l'ammasso, il deposito, nei limiti dell'esercizio dell'agricoltura, dei prodotti conferiti dai soci in misura non eccedente la produzione dei fondi propri o condotti in affitto, mezzadria, colonia o compartecipazione.